



Dichiarazione donazione organi

Di cosa si tratta:

Presso l'ufficio anagrafico del proprio comune di residenza, al momento della richiesta della propria Carta d'Identità Elettronica, ogni cittadino maggiorenne può manifestare il proprio **consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti** attraverso una dichiarazione che viene inserita direttamente sul portale Ministeriale di richiesta C.I.E..

Le manifestazioni di volontà in merito al consenso o al diniego in materia di donazione organi, in qualunque modo siano espresse, vengono raccolte in un'unica banca dati nazionale denominata “Sistema Informativo dei Trapianti” (siglabile S.I.T.).

Il SIT viene consultato per ciascun soggetto potenziale donatore che si trova in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri Regionali per i Trapianti in modalità continua – H 24.

La consultazione del SIT non è, però, l'unico mezzo a disposizione dei sanitari per accettare la volontà del paziente in ordine alla donazione. Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata nel SIT, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, donor card, ecc.) da parte del soggetto stesso o dell'esistenza di una volontà dichiarata presso i familiari. Si rappresenta, infatti, che ai sensi di legge risulta **valida l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.**

Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito del [Ministero della Salute](#) oppure www.trapianti.salute.gov.it

Dove posso esprimere il mio assenso/diniego alla donazione degli organi dopo la morte, oltre che presso l'ufficio anagrafico comunale nel momento del rilascio C.I.E.:

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:



- firmando il modulo presso la propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento;
- presso gli **uffici anagrafe dei Comuni** al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità Elettronica (C.I.E.) (in questo [video](#) maggiori informazioni);
- compilando il [tesserino blu](#) del Ministero della Salute o una delle **donor card** distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è necessario conservare questa **tessera tra i propri documenti personali**;
- compilando l'**atto olografo** della Associazioni Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule ([AIDO](#));
- riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; anche in questo caso è necessario custodire questa **dichiarazione tra i propri documenti personali**.

Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. La dichiarazione resa all'ASL, al Comune e all'AIDO è registrata nel [Sistema Informativo Trapianti](#) e consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l'esistenza di un'espressione di volontà sulla donazione.

Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l'ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.

Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell'ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

La dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti non è obbligatoria nel nostro Paese; tuttavia, attraverso le campagne informative promosse dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, si invitano i cittadini a prendere una posizione in merito e a non lasciare questa decisione ai propri cari, in un momento difficile e delicato. Inoltre, è sempre importante discuterne in famiglia, affrontare insieme l'argomento e informare i propri cari della scelta fatta.

Il principio del “silenzio-assenso”, introdotto dalla [Legge 1 aprile 1999 n. 91](#) artt. 4 e 5, non ha trovato attuazione e, per questo, le modalità di dichiarazione sopra indicate discendono

dall'applicazione del **consenso o dissenso esplicito** (art. 23 della Legge 1 aprile 1999 e [Decreto](#) del Ministero della Salute 8 aprile 2000).

Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.

La legge vieta espressamente la donazione del cervello e delle gonadi.

Marzo 2020